

PILLOLE SULL'IMPRESA COOPERATIVA

- ***Cos'è una cooperativa***

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico (art. 2511 del codice civile: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico).

- ***I principi fondanti della cooperazione***

L'impresa cooperativa è caratterizzata da alcuni principi fondanti:

- 1. Una testa, un voto*
- 2. La partecipazione dei soci al governo dell'impresa*
- 3. Lo scopo mutualistico*
- 4. L'intergenerazionalità*
- 5. La porta aperta e la variabilità del capitale sociale*
- 6. La solidarietà intercooperativa*
- 7. La mutualità verso l'esterno*

- 1. Una testa, un voto***

La cooperativa è l'unica forma imprenditoriale che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del voto del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale ad uno, e comunque i voti esprimibili dai soci finanziatori non potranno mai superare quelli espressi dai soci cooperatori.

- 2. La partecipazione al governo d'impresa***

Sono i soci che amministrano la cooperativa. Infatti, benché sia possibile che anche i non soci amministrino la cooperativa, questi non potranno mai essere la maggioranza in Consiglio d'Amministrazione.

3. Lo scopo mutualistico

Il fine di una cooperativa non è il profitto, ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci. Lo scopo mutualistico consiste nell'obiettivo di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, permettendo loro di ottenere risparmi di spesa ovvero remunerazioni superiori a quelle offerte dal mercato.

4. L'intergenerazionalità

I soci non possono, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, dividere tra loro le riserve indivisibili della cooperativa. Questo permette l'accumulo di risorse che patrimonializzano la cooperativa a vantaggio delle future generazioni, senza esborsi finanziari da parte dei soci. La cooperativa tende a conservarsi nel tempo, alimentando un circuito virtuoso d'investimento e innovazione ed il trasferimento delle competenze e abilità fra soci anziani e giovani.

5. La porta aperta e la variabilità del capitale

La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio. L'ingresso o l'uscita dei soci non comporta modifiche all'Atto Costitutivo.

6. La solidarietà intercooperativa

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo che nel consolidamento sul mercato, anche mediante la costituzione di consorzi di cooperative. Ciò consente a qualunque impresa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

7. La mutualità verso l'esterno

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire con contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative. A questo fine, tutte le cooperative destinano il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico finalizzato alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

• La Società Cooperativa

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno tre. Se la cooperativa è formata:

- *da tre a otto soci è obbligatorio che siano persone fisiche e che la società adotti le norme della società a responsabilità limitata;*
- *da almeno nove soci non sussiste tale vincolo.*

La legge determina il numero minimo dei soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Il vantaggio perseguito dai partecipanti ad una società cooperativa (soci) risiede in primo luogo nella realizzazione di rapporti di scambio (con la cooperativa) a condizioni più vantaggiose di quelle praticate sul mercato. La natura di questo rapporto di scambio (che si aggiunge al rapporto societario proprio di tutte le società: conferimento di capitale, partecipazione agli utili, partecipazione alla gestione della società) vale anche a caratterizzare i diversi tipi di cooperative nel loro modo di operare ed anche nella loro struttura.

- **Le tipologie cooperative**

A seconda del tipo di scambio (rapporto mutualistico) che si instaura tra cooperativa e socio, si individuano diverse tipologie di cooperative:

- *Cooperative di lavoro – si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del “socio lavoratore”);*
- *Cooperative di consumo o di utenza – svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;*
- *Cooperative di conferimento – si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.*

Inoltre, le cooperative sono classificate in categorie a seconda, oltre che del tipo di rapporto mutualistico, anche dell'attività svolta. Le principali categorie, all'interno delle tipologie sopra richiamate, sono:

a. COOPERATIVE AGRICOLE

Le cooperative agricole sono a loro volta cooperative di:

- (1) Conferimento, il cui scopo è la valorizzazione, tramite la commercializzazione, dei prodotti conferiti dai soci agricoltori (es. cantine sociali, cooperative ortofrutticole, frantoi sociali);*
- (2) Servizio ai soci, il cui scopo è vendere ai soci agricoltori beni e servizi a prezzi più concorrenziali rispetto a quelli che troverebbero sul mercato;*
- (3) Di lavoro agricolo, il cui scopo è quello di coltivare il terreno, tramite il lavoro dei propri soci, e provvedere successivamente alla commercializzazione dei prodotti ottenuti.*

b. COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

Si costituiscono per permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro. Queste cooperative svolgono la loro attività sia nella produzione diretta dei beni che nella fornitura dei servizi. Il socio può instaurare con la propria cooperativa un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

c. COOPERATIVE SOCIALI

Sono cooperative regolamentate dalla legge n. 381 del 1991 ed hanno come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Si distinguono in:

- (a) Cooperative sociali di tipo A, che svolgono servizi socio-sanitari ed educativi;*

(b) Cooperative sociali di tipo B, che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Oltre ad essere iscritte a questa categoria, le cooperative sociali, a seconda dell'attività che svolgono, sono iscritte ad una delle categorie previste dalla classificazione del Ministero. Tali cooperative sono Onlus di diritto e godono di molte agevolazioni fiscali tipiche delle Onlus.

d. **COOPERATIVE DI CONSUMO**

Si costituiscono con lo scopo di assicurare ai soci-consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli, a prezzi più contenuti rispetto a quelli correnti di mercato. Per raggiungere tale scopo, gestiscono punti vendita ai quali possono accedere i soci e anche i non soci.

e. **COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE**

Soddisfano un bisogno abitativo delle persone, realizzando complessi edilizi che vengono poi assegnati ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa"

f. **COOPERATIVE DI TRASPORTO**

Queste cooperative associano singoli trasportatori ai quali garantiscono servizi amministrativi, logistici, commerciali, o gestiscono in proprio i servizi di trasporto a mezzo di soci-lavoratori.

g. **COOPERATIVE DELLA PESCA**

Si costituiscono tra pescatori che si propongono di esercitare in comune, con mezzi propri o della cooperativa, la pesca sia in acque interne che marine, o attività inerenti all'esercizio della pesca.

- **Il Socio**

Fulcro della cooperativa è il socio. Il socio può intrattenere con la propria cooperativa o un rapporto mutualistico (socio cooperatore) o un rapporto di natura esclusivamente finanziaria (socio finanziatore o sovventore o entrambi). Il socio cooperatore deve possedere determinati requisiti, stabiliti dal Codice Civile (art. 2527 comma 1 e 2) o, in maniera più specifica, dallo statuto approvato dai soci.

Il socio cooperatore può, inizialmente, essere ammesso nella categoria "socio speciale" in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine di un periodo, non superiore ai cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell'ingresso.

La categoria di socio speciale permette alla cooperativa di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.

Ai soci finanziatori e ai possessori di strumenti finanziari non possono essere attribuiti più di 1/3 dei voti esprimibili in ciascuna assemblea. I soci finanziatori partecipano al rischio di

impresa e possono vedere remunerato il loro capitale sociale in maniera superiore rispetto ai soci cooperatori (due punti percentuali in più rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori).

- **La Prevalenza**

Le cooperative si distinguono in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere particolari benefici fiscali.

Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione dello scambio mutualistico, quelle che:

- 1. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
- 2. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
- 3. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (art. 2512 del Codice Civile)*

Le cooperative sociali che rispettano la legge 381/91 sono considerate a mutualità prevalente di diritto.

Gli amministratori ed i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

L'art. 2545 octies del C.C. prevede che la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetta le condizioni di prevalenza di cui sopra oppure modifica lo statuto eliminando da questo i requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 C.C.

Le cooperative a "mutualità prevalente" godono di alcune agevolazioni fiscali sull'utile prodotto destinato a riserva indivisibile:

- 1. Per le cooperative in genere, dell'utile non è tassato il 54% che va a riserva indivisibile ed il 3% che va ai fondi mutualistici;*
- 2. Per le cooperative agricole, dell'utile non è tassato il 74% che va a riserva indivisibile ed il 3% che va ai fondi mutualistici;*
- 3. Per le cooperative di consumo, dell'utile non è tassato il 29% che va a riserva indivisibile ed il 3% che va ai fondi mutualistici;*
- 4. Per le cooperative sociali, dell'utile non è tassato il 97% che va a riserva indivisibile (tranne in alcuni casi non è tassato il 94%) ed il 3% che va ai fondi mutualistici.*

- **I requisiti mutualistici**

Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti i seguenti requisiti mutualistici:

- 1. Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- 2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari (es. titoli azionari emessi dalla cooperativa) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- 3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*

4. *L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento delle società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Queste limitazioni tendono a rafforzare il carattere mutualistico della cooperativa, in quanto puntano alla salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici e all'accumulazione di riserve indivisibili, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio e di meglio valorizzare lo scambio mutualistico (remunerazione dello stipendio dei soci lavoratori, ecc.)

• **Il Ristorno**

I ristorni sono la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

Il ristorno può consistere:

1. *In un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi;*
2. *In una restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati (nelle cooperative di consumo o di servizi);*
3. *In un maggior compenso per i conferimenti di beni e servizi effettuati (cooperative di conferimento di beni e servizi)*

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale (con vantaggi fiscali) o emissione di strumenti finanziari.

• **Le quote e le azioni**

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25,00 euro. La quota massima che ogni socio persona fisica può detenere è di 100.000,00 euro. (art. 2525 del Codice Civile, comma 1 e 2). Tali limiti non si applicano in caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

• **La variabilità del capitale sociale**

Le cooperative sono società a capitale variabile (art. 2511). Quindi, il capitale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Elemento caratterizzante della cooperazione è la variabilità del capitale sociale dovuto all'ingresso o all'uscita dei soci senza che ciò comporti modifiche dell'Atto Costitutivo. La variabilità del capitale sociale senza "oneri notarili" è strettamente connessa al principio della porta aperta che si traduce in una maggior libertà per i soci in ingresso ed in uscita.

- **La rivalutazione delle quote e delle azioni**

Le società cooperative ed i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal modo, possono essere superati i limiti massimi di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. Queste disposizioni si applicano anche alle azioni dei soci sovventori.

La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto ad imposta, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni, nella misura del 12,5%.

- **Il prestito sociale**

I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale. Vanno soddisfatte le seguenti condizioni:

1. *Previsione statutaria;*
2. *Le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti (euro 72.187, 32 per le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative agricole e le cooperative edilizie; euro 36.093,66 per le restanti cooperative);*
3. *Le somme devono essere destinate esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale;*
4. *La cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d' Italia e dal CICR;*
5. *Gli interessi corrisposti a remunerazione del prestito sociale non possono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali;*
6. *Gli interessi corrisposti sono tassati per il socio persona fisica nella misura del 20,00% a titolo d'imposta;*
7. *Alle cooperative con più di 50 soci sono applicati particolari limiti di raccolta.*

• **La struttura societaria**

Le cooperative sono società a capitale variabile che, oltre alle norme specifiche in materia cooperativa (titolo VI – Capo I, artt. 2511 e seg. c.c.), devono rifarsi alle norme generali che disciplinano le società per azioni o le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Nella tabella seguente, sono indicati i casi in cui è obbligatorio o possibile adottare l'una o l'altra disciplina:

Numero SOCI	Totale ATTIVO PATRIMONIALE	PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	FORMA ADOTTABILE
da 3 a 8	qualsiasi	solo fisiche*	solo srl
da 9 a 19	qualsiasi	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19 soci	fino a 1 mln euro	fisiche/giuridiche	srl o spa
da 9 a 19 soci	più di 1 mln euro	fisiche/giuridiche	srl o spa
più di 19 soci	più di 1 mln euro	fisiche/giuridiche	solo spa

*incluso società semplici nelle cooperative agricole

• **Costituzione di una cooperativa**

Atto costitutivo

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, cioè redatto dal Notaio.

L'atto costitutivo, di cui è parte integrante lo statuto, deve indicare:

- Il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- La denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- L'oggetto sociale;
- La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- Le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci;
- Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- Le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- La nomina dei primi amministratori e sindaci;
- L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione;

Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società.

